

# **FONDAZIONE MARCO VIGORELLI**

## **STATUTO**

### **Articolo 1**

#### **Denominazione - sede - scopo**

È costituita la Fondazione denominata “Fondazione Marco Vigorelli” con sede in Milano, Via Morozzo della Rocca n. 3.

La Fondazione si costituisce per mantenere vivo il ricordo di Marco Vigorelli e dare continuità alla sua appassionata opera di promozione e sostegno di iniziative volte al bene della persona in ambito professionale, familiare e sociale.

La Fondazione, nell’organizzazione delle sue attività, intende ispirarsi a quei valori civili e morali, cristiani, testimoniati da Marco Vigorelli attraverso la coerenza tra idee e azione, sia nella vita pubblica e professionale, che privata e familiare.

### **Articolo 2**

#### **Oggetto**

1. La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di perseguire inizialmente nell’ambito territoriale della Regione Lombardia esclusivamente finalità di pubblica utilità nei settori dello studio, della ricerca, della formazione e dell’assistenza sociale.

2. La Fondazione rivolge una particolare attenzione:

a. allo studio delle implicazioni etiche dell’attività d’impresa;

b. alla promozione di un pensiero economico fondato sulla dignità della persona umana, il cui sviluppo integrale costituisce il fine di ogni attività imprenditoriale economica e finanziaria.

3. Per il raggiungimento delle sue finalità, la Fondazione intende:

a. operare per la creazione e gestione di centri volti a favorire la formazione e l’eccellenza nell’ambito della scienza economico-finanziaria, amministrativa e della comunicazione;

b. promuovere studi o corsi di studi negli ambiti di elezione, sia direttamente, che in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private;

c. istituire e assegnare a giovani meritevoli borse di studio relazionate a progetti di ricerca nei suoi campi di interesse;

d. coltivare rapporti di collaborazione con università ed istituzioni, italiane e straniere, favorendo lo scambio di esperienze;

e. sviluppare iniziative che mirino al progresso morale, culturale e sociale;

f. favorire programmi di cooperazione a livello sia europeo che extraeuropeo promuovendo lo sviluppo responsabile e sostenibile;

g. promuovere ogni altra attività non contemplata specificamente in questo articolo idonea al raggiungimento dei fini statutari.

Per raggiungere tali scopi la Fondazione potrà sia assumere essa stessa iniziative nei campi suddetti, che operare in collaborazione o partecipazione con Enti e/o organizzazioni (pubbliche o private) che si propongono fini analoghi o complementari, nonché fornire a tali soggetti mezzi patrimoniali, finanziari, organizzativi ed altri servizi necessari al raggiungimento, alla promozione e allo sviluppo di tali scopi.

### **Articolo 3**

#### **Patrimonio**

Il patrimonio è costituito:

- dal fondo iniziale come indicato nell’atto costitutivo formato dai beni conferiti a titolo di liberalità dai fondatori all’atto della costituzione;
- dalle elargizioni disposte da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione.

Il finanziamento delle attività della Fondazione viene assicurato:

- dai proventi dei beni mobili ed immobili donati dai Fondatori o da terzi;
- dalle somme assegnate a titolo di contributo dai Fondatori o da terzi;
- dagli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni, o da Enti pubblici e privati in genere;
- dai proventi derivanti dagli eventuali rapporti convenzionali stipulati per l'esplicazione delle attività istituzionali;
- dagli eventuali proventi delle proprie iniziative e da ogni altra acquisizione per contributi, sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti non specificamente destinati a incremento del patrimonio.

La Fondazione non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

#### **Articolo 4**

##### **Mezzi**

Lo svolgimento delle attività della Fondazione potrà avvenire anche mediante la istituzione di uno o più Dipartimenti di volontariato, a seconda delle strutture di servizio necessarie. Di tali Dipartimenti faranno parte volontari con i quali la Fondazione stipulerà accordi di volontariato.

#### **Articolo 5**

##### **Rapporti istituzionali culturali**

Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità alle leggi vigenti, la Fondazione potrà agire con spirito di collaborazione e di solidarietà con organismi e istituzioni nazionali e internazionali

Per l'esplicazione delle attività la Fondazione potrà stipulare convenzioni con istituti, enti, organismi pubblici e privati.

#### **Articolo 6**

##### **Organi**

Sono organi della fondazione:

- il consiglio di garanzia
- l'eventuale Presidente Onorario
- il Presidente della Fondazione, l'eventuale Vice Presidente
- il consiglio di amministrazione
- il comitato dei fondatori
- il collegio dei revisori.

#### **Articolo 7**

##### **Consiglio di garanzia - composizione - funzionamento**

È composto da sette membri a vita a ciascuno dei quali spetta un voto.

Ciascuno dei sette componenti ha in vita o mortis causa la facoltà di designare un proprio sostituto alla carica di componente il consiglio di garanzia, purché si tratti di persona fisica (sia pure in proprio o quale rappresentante o delegato di altri Enti o Istituzioni) con facoltà per la persona così delegata di designare, a sua volta (in vita o mortis causa) il proprio successore e così in perpetuo.

La designazione in vita dovrà risultare da documento scritto munito di data certa mentre mortis causa la designazione risulterà da testamento, nelle forme di legge.

Il Consiglio di garanzia si riunisce senza formalità di procedura e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di garanzia si terranno verbali stesi su apposito libro delle adunanze.

## **Articolo 8**

### **Consiglio di garanzia - funzioni**

È l'organo cui compete la garanzia della fedeltà allo scopo della Fondazione.

Al Consiglio di garanzia, che può avvalersi della collaborazione del comitato dei fondatori, spetta deliberare a maggioranza assoluta dei componenti su:

- proposte e indicazioni sulle linee guida dell'attività della fondazione;
- nomina, se ritenuto opportuno, del Presidente onorario;
- nomina della maggioranza dei consiglieri di amministrazione;
- nomina del Presidente del collegio dei revisori;
- approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- approvazione di eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto;
- approvazione delle modifiche statutarie e dell'eventuale scioglimento e/o trasformazione della Fondazione;
- ratifica delle particolari delibere degli altri organi che investono il ricordo specifico della figura di Marco Vigorelli.

## **Articolo 9**

### **Il Presidente Onorario della Fondazione**

Presidente onorario a vita della fondazione è la signora Donatella Gamucci in Vigorelli.

Il Presidente Onorario ha la facoltà di partecipare ai lavori di tutti gli organi collegiali della Fondazione.

## **Articolo 10**

### **Il Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, salvo il primo nominato in sede di costituzione, ha la legale rappresentanza della Fondazione; adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Spetta al Presidente richiedere il riconoscimento giuridico regionale della Fondazione. Spetta altresì al Presidente richiedere, in un secondo tempo, il riconoscimento giuridico nazionale in funzione del rilievo che potesse assumere l'attività in Italia e/o all'estero.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente può essere sostituito da eventuale Vice Presidente, se nominato. In assenza o in ipotesi di indisponibilità anche di quest'ultimo, sarà sostituito dal componente più anziano d'età del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio di Amministrazione o ad eventuali procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

## **Articolo 11**

### **Il consiglio di amministrazione**

L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da quattro o sei consiglieri che durano in carica per tre esercizi. Il Presidente ed i membri del primo consiglio sono nominati all'atto della costituzione della fondazione.

Allo scadere di ogni triennio il numero dei componenti del successivo consiglio di amministrazione sarà determinato dal consiglio di garanzia.

Al consiglio di garanzia è riservata la facoltà di nominare la maggioranza dei consiglieri.

La minoranza dei consiglieri sarà nominata dal comitato dei fondatori.

In caso di impossibilità o inadempienza del consiglio di garanzia, impossibilità o inadempienza del comitato dei fondatori, passati tre mesi dalla scadenza del mandato senza la nomina integrale dei componenti del nuovo, il consiglio sarà nominato o integrato per cooptazione dal consiglio uscente.

Fatta eccezione per i componenti il consiglio di garanzia e per le persone da loro designate, i componenti del consiglio di amministrazione non potranno essere cooptati per più di due volte consecutive.

In caso di dimissioni, morte o interdizione di un singolo consigliere o di più consiglieri che non rappresentino la maggioranza del consiglio, si procederà alla sostituzione con altri che rimarranno in carica sino alla decadenza del consiglio in corso, con le stesse modalità con cui era o erano stati nominati i consiglieri uscenti. Nel caso per qualsiasi motivo venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri decadrà l'intero consiglio.

## **Articolo 12**

### **Il consiglio di amministrazione - poteri**

Il consiglio di amministrazione è l'organo che indirizza e gestisce l'attività della fondazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della fondazione ad eccezione solo di quelli che per legge o per questo statuto sono espressamente riservati ad altri organi. Ha in particolare i seguenti poteri non delegabili:

- a. nomina il Presidente della Fondazione e l'eventuale Vice Presidente;
- b. può nominare, se ritenuto opportuno, il Comitato Esecutivo e il Segretario Generale;
- c. redige i bilanci preventivi e consuntivi;
- d. nomina, i componenti il comitato dei fondatori;
- e. propone al consiglio di garanzia eventuali delibere circa le modificazioni allo Statuto e l'eventuale scioglimento e/o trasformazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto, di norma, dal Presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal rappresentante dallo stesso designato o dall'eventuale Vice Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione disposta dal Presidente della Fondazione a mezzo invito scritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, da inviarsi otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

## **Articolo 13**

### **Comitato Esecutivo - composizione**

Il Consiglio di Amministrazione, può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da non più di due Consiglieri al quale può delegare, nell'ambito dei propri poteri delegabili, i più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

## **Articolo 14**

### **Il Segretario Generale**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Segretario Generale che può non far parte del Consiglio stesso.

In ogni caso, il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, del Comitato Esecutivo, dei quali redige i verbali.

Può essere incaricato di rendere operative le decisioni del Consiglio e del Comitato e gli possono essere attribuiti poteri di ordinaria amministrazione della Fondazione.

## **Articolo 15**

### **Comitato dei Fondatori**

Il comitato dei Fondatori è costituito dalle persone e dagli enti che hanno partecipato alla formazione della dotazione patrimoniale iniziale e da quanti altri, contribuendo fattivamente al raggiungimento delle finalità della Fondazione, vengono chiamati a far parte dal Consiglio di amministrazione.

È presieduto dal Presidente della Fondazione che provvede alla sua convocazione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque se richiesto da un quinto dei suoi componenti. Se

nominato la verbalizzazione delle riunioni è fatta a cura del Segretario Generale. Ha funzioni di supporto e consultive nei confronti degli altri organi partecipando con suggerimenti all'azione di indirizzo del comitato di garanzia.

Ha inoltre il potere di nominare la minoranza dei consiglieri di amministrazione, due revisori effettivi e un revisore supplente nonché di approvare le modificazioni dello statuto (previa deliberazione del Consiglio di garanzia quale prevista dal precedente articolo 8).

Delibera a maggioranza dei componenti.

## **Articolo 16**

### **Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori è composto:

- da un Revisore dei conti con funzioni di presidente nominato dal consiglio di garanzia;
- da due revisori effettivi e da due revisori supplenti nominati dal comitato dei fondatori o, in caso di sua impossibilità o inadempienza perdurante dopo tre mesi dalla scadenza del mandato, dallo stesso consiglio di garanzia.

Il Collegio, composto da revisori di cui almeno il Presidente deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, rimane in carica per tre esercizi ed i suoi componenti possono essere confermati.

## **Articolo 17**

### **Collegio dei Revisori - funzioni**

Il Collegio dei Revisori esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa della Fondazione.

In particolare:

- redige la relazione sui bilanci;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e dei titoli della Fondazione.

I componenti del Collegio hanno la facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

## **Articolo 18**

### **Indennità**

Le cariche ricoperte negli organi della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese.

## **Articolo 19**

### **Comitati tecnico-scientifici**

Se reputato necessario, potranno essere costituiti uno o più Comitati tecnicospicifici con il compito di elaborare proposte e formulare pareri sui diversi campi di attività della Fondazione.

Sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata e le funzioni.

Al Presidente compete l'avvio della procedura per la nomina dell'insediamento, nonché per provvedere alle eventuali sostituzioni o integrazioni che si rendessero necessarie.

I componenti dei Comitati si riuniscono su convocazione del proprio presidente o del Presidente della Fondazione.

## **Articolo 20**

### **Esercizio finanziario e bilancio**

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla delibera del Consiglio di garanzia entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto alla delibera del Consiglio di garanzia non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario corrispondente.

## **Articolo 21**

### **Regolamento interno**

Con regolamento interno, approvato dal Consiglio di garanzia su proposta del Consiglio di Amministrazione, potranno essere emanate, se necessario, le norme di esecuzione del presente Statuto ivi comprese quelle relative alle forme per la validità della convocazione e della tenuta anche a distanza delle riunioni degli organi statutari.

## **Articolo 22**

### **Devoluzione dei beni della Fondazione**

Verificandosi le circostanze per cui, ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 cod.civ., si determini l'estinzione, la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto dal Consiglio di garanzia a Fondazione o ente avente scopi analoghi.

## **Articolo 23**

### **Natura giuridica**

La Fondazione è retta dal diritto privato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, lì 5 giugno 2003.

f.to: Donatella Gamucci Vigorelli

f.to: Giovanni Bianchi

f.to: Maria Grazia Persegoni - teste

f.to: Adelia Galetti - teste

f.to: Luciano Severini - notaio